

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 131 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE: Atto di indirizzo per individuazione modello gestionale farmacia comunale.-

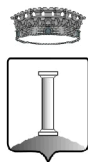
L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 20:15 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

MARTELLETTO ALBERTO	A
MIGLIORINI GIOVANNI	A
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
ZUMERLE GIANPAOLO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

La sig.ra PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Vice Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

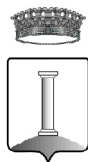


Oggetto: *AMMINISTRAZIONE: Atto di indirizzo per individuazione modello gestionale farmacia comunale.-*

Proposta di delibera di iniziativa di ZUMERLE GIANPAOLO.-

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/11/2006 era stata previsto un ampliamento della dotazione organica del personale con l'istituzione della seconda farmacia comunale, suddividendo a tal fine il territorio per lo svolgimento di tale servizio in circoscrizioni est / ovest;
- in data 04/12/2006 l'Ordine dei Farmacisti Provinciale aveva trasmesso parere favorevole alla predetta deliberazione di istituzione della seconda farmacia nel Comune di Colognola ai Colli;
- in data 02/11/2009 la V^a Commissione della Regione, dopo lungo e serrato confronto con questo Ente, in relazione ad un'istanza a tal fine presentata dall'allora gruppo di minoranza, esprimeva parere favorevole all'istituzione della seconda farmacia a condizione che l'Amministrazione procedesse ad una rivalutazione dei parametri territoriali,
- con provvedimento giuntale n. 159 del 12/11/2009 si procedeva ad una ridefinizione delle zone territoriali per il servizio farmaceutico di cui trattasi, suddividendo il territorio in circoscrizioni sud-est/ovest;
- tali circoscrizioni furono successivamente confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21/05/2010 dopo ulteriore confronto con la Regione Veneto intervenuto nel periodo intercorrente tra l'adozione delle due delibere sopra citate;
- la delibera giuntale n. 99/2010 fu inviata alla Regione, all'USSL n. 20 e all'Ordine dei Farmacisti Provinciale per quanto di competenza;
- con delibera n. 73 del 27/01/2011 la Giunta Regionale del Veneto formalizzava l'istituzione della seconda farmacia nella pianta organica comunale, ed in data 01/03/2011 veniva notificata a questo Ente mediante Decreto del Dirigente Regionale dell'Attuazione Programmazione Sanitaria l'istituzione della seconda sede farmaceutica urbana;
- nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2011 era stata prevista l'istituzione della farmacia in parola mediante Società per azioni esprimendo nel contempo atto d'indirizzo alla Giunta di esercitare diritto di prelazione;
- con provvedimento n. 36 del 24/03/2011 la Giunta esercitava diritto di prelazione assumendo la gestione della seconda farmacia comunale ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 02/04/1968, n. 475;
- anche questo ultimo atto fu inviato in data 01/04/2011 alla Regione, all'USSL 20 e all'Ordine dei Farmacisti Provinciale per quanto di competenza;
- in data 15/07/2011 venne comunicato all'USSL 20 che si procedeva ad una ricerca di mercato per l'individuazione di un sito idoneo alla collocazione della seconda farmacia comunale per poi inoltrarne domanda all'Autorità Sanitaria;
- la legislazione intervenuta in materia di servizi pubblici locali aveva dapprima vietato la costituzione di nuove società ai comuni sotto i 30.000 abitanti (vedi art. 14 comma 32 D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010) rinviando però nella versione originaria del decreto legge ad un Decreto Ministeriale "le modalità attuative di questa disposizione", sembrando quindi attuabile fino all'emanazione di tale decreto il modello organizzativo societario per la gestione della farmacia;
- il D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 abrogava la norma che prevedeva l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, rendendo chiaro l'intento del legislatore di cui sopra, orientando a quel punto l'Amministrazione verso un diverso modello gestionale peraltro già previsto tra le modalità di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, quale quello dell'Azienda speciale;
- tale volontà veniva espressa nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2012, prevedendo altresì apposito stanziamento, scelta motivata anche dal fatto che



le Aziende speciali farmacie non erano soggette ai limiti del patto di stabilità e delle spese di personale;

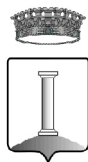
- l'art. 9, comma 6 del D.L. 06/07/2012, 95 introduceva il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione”, ponendo quindi seri dubbi di legittimità nei confronti di tale modello gestionale anche alla luce di pareri emessi in modo univoco da diverse Sezioni della Corte dei Conti (vedi ad esempio parere n. 75/03/2013 Sezione Veneto), mentre diverso avviso era manifestato dall'Anci Veneto nella circolare del 18/03/2013 che riteneva ancora possibile istituire Aziende Speciali per la gestione delle farmacie comunali;
- con l'approvazione della legge finanziaria 2014 (legge n. 147/2013) in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 561 e 562 sono stati abrogati l'art. 14 comma 32 del D.L. n.78/2010 e l'art. 9 commi da 1 a 7 del D.L. n. 95/2012 , mentre il comma 560 sostituisce il comma 5 bis dell'art. 114 del TUEL n. 267/2000;
- a seguito delle suddette disposizioni legislative sono nuovamente percorribili le scelte di modello gestionale societario o a mezzo di azienda speciale per la nuova farmacia comunale, come del resto evidenziato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/04/2014 (in atti prot. n. 5639/2014) in risposta ad apposita istanza del Sindaco di Colognola ai Colli;
- lo scenario si è ancor più ampliato a seguito della sentenza TAR Veneto 20/03/2014, n. 358, che ha sancito la legittimità del ricorso all'istituto della concessione per la gestione del servizio farmacia comunale;
- l'Anci Veneto con parere reso in data 09/09/2014 ha fatto specifico riferimento alla sentenza del TAR Veneto sopra richiamata ribadendo che “Secondo i giudici l'elenco delle forme gestorie individuato nell'art. 9 della legge 475/68 nel testo vigente non possa considerarsi tassativo”,
- secondo il TAR “la farmacia, a gestione sia pubblica che privata, implica un'attività nella quale coesistono elementi imprenditoriali e commerciali e tratti di servizio pubblico sottoposti al controllo dell'autorità preposta”, ribadendo dunque la presenza di due elementi inscindibili per aversi gestione del servizio farmaceutico: il servizio pubblico, cui è rivolta l'attività di natura anche imprenditoriale del farmacista, sia esso gestito da privati ovvero dai comuni o società da questi controllate, pertanto gli enti locali hanno la piena legittimità di decidere in ordine alla modalità di gestione del servizio farmaceutico che essi ritengono maggiormente confacente con l'interesse pubblico perseguito. In questi termini dunque gli enti locali sono liberi di optare , alternativamente, per la c.d. “autoproduzione” (gestione in house) ovvero a favore dell'affidamento a terzi secondo un prudente apprezzamento delle singole amministrazioni;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che

- nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2014 è evidenziata la volontà di optare nuovamente per la costituzione di una società quale modello gestionale per la nuova farmacia comunale;
- che le società in house gerenti le farmacie comunali sono comunque soggette ad una serie di limitazioni e vincoli vigenti anche per gli enti locali, quali le procedure di reclutamento del personale e le norme limitative per il conferimento di incarichi, nonché le norme finanziarie in tema di spesa di personale di cui all'art. 18 , commi 1 e 2 bis , all'art. 76 del D.L. n. 112/2008, in quanto aventi natura di “principi di coordinamento della finanza pubblica”, come peraltro evidenziato nel parere Anci Veneto in data 09/09/2014 sopracitato, in atti prot. n. 2190 del 10/09/2014;
- che pertanto occorre fare un'attenta valutazione dei vari modelli di gestione del servizio farmaceutico per individuare quello che possa essere più adeguato e economicamente favorevole tenuto conto della difficile congiuntura economica che da tempo investe il Paese;

Ritenuto necessario avvalersi di apposito incarico esterno che produca un'analisi comparata dei vari modelli gestionali, a supporto dell'Amministrazione per la scelta del modello gestionale più



appropriato ed in particolare nella predisposizione degli atti necessari in ogni fase del procedimento inerente l'avvio della farmacia comunale;

Evidenziato che si rende necessario a tal fine aggiornare il Progetto industriale di apertura, gestione e bilanci previsionali dei primi tre esercizi della nuova sede farmaceutica comunale redatto dallo Studio Associato Dottori Commercialisti Marcolungo & Nuvolone di Verona del 18/03/2013, in quanto i dati in esso contenuti verosimilmente non risultano più adeguati all'attuale contesto economico;

Ribadita altresì la necessità di esperire apposita indagine di mercato per l'individuazione di una collocazione idonea nella circoscrizione territoriale sud-est;

Considerata la presente deliberazione mero atto di indirizzo, pertanto non vengono richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SI PROPONE

- 1) di avvalersi di un incarico esterno, in considerazione di quanto esposto in premessa e del continuo evolversi normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato gli ultimi anni in materia di servizi pubblici locali, finalizzato a supportare l'Amministrazione comunale nell'individuazione del modello gestionale per il servizio farmaceutico di cui trattasi maggiormente confacente con l'interesse pubblico perseguito a mezzo di una valutazione e comparazione dei vari modelli organizzativi teorici e nella predisposizione degli atti e delle procedure conseguenti;
- 2) di procedere ad un'indagine di mercato per la localizzazione della collocazione più idonea per l'istituenda farmacia comunale nella circoscrizione sud-est;
- 3) di procedere con l'aggiornamento del Progetto industriale di apertura, gestione e bilanci previsionali dei primi tre esercizi della nuova sede farmaceutica comunale redatto dallo Studio Associato Dottori Commercialisti Marcolungo & Nuvolone di Verona del 18/03/2013;
- 4) di relazionare alla Commissione Consiliare già individuata per la trattazione dell'argomento le risultanze delle attività di cui sopra;
- 5) di demandare al Responsabile Affari Generali gli adempimenti conseguenti al presente atto d'indirizzo coerentemente agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2014.-

FIRMA DEL PROPONENTE

f.to ZUMERLE GIANPAOLO

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

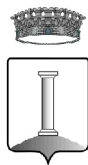
Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

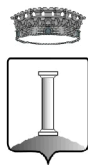
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A



di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to GIOVANNA PIUBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affissa all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.-

Li 01-12-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELA ALESSI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI